

**LA SENTENZA “GRANDI RISCHI”:  
UNA LETTURA CRITICA DELLA MOTIVAZIONE**

**di Giacomo Cavallo (marzo 2014)**

***Nota introduttiva***

*L'analisi della sentenza viene proposta nel seguito organizzata su due colonne; a sinistra il testo della sentenza, a destra i commenti.*

*Come sa chi si è cimentato con la lettura della Motivazione, ne esistono in Rete due versioni identiche ma diversamente impaginate. La versione ufficiale, in 943 pagine, contiene solo la Motivazione. La seconda versione, reperibile ad esempio sul sito dello INGV, in XIX + 781 pagine, premette alla Motivazione la prima parte della sentenza, cioè il Capo di Imputazione, pedissequamente fatto proprio dal Giudice.*

*Per facilitare la lettura del mio saggio riporterò i numeri di pagina delle due versioni, prima il numero di pagina nella versione ufficiale, poi il numero di pagina nella versione in 800 pagine. Si noti che l'Indice alle pagine XVII-XIX della versione in 800 pagine, riporta per le varie sezioni della Motivazione i numeri delle pagine della versione in 943 pagine.*

TRIBUNALE DI L'AQUILA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO  
ITALIANO

IL GIUDICE DI L'AQUILA

Nella pubblica udienza del  
22/10/2012 ha pronunciato  
la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

1. BARBERI Franco, nato a Pietrasanta (LU) il 16.08.1938,
2. DE BERNARDINIS Bernardo, nato a Genova il 21.04.1948,
3. BOSCHI Enzo, nato ad Arezzo il 27.02.1942,
4. SELVAGGI Giulio, nato a Roma il 20.10.1963,
5. CALVI Gian Michele, nato a Pavia il 18 giugno 1957,
6. EVA Claudio, nato a Pola (Slovenia) il 05.02.1938,
7. DOLCE Mauro, nato a Roma il 19.07.1953,

IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt. 113, 589 commi 1 e 3, 590 c.p., **poiche in cooperazione colposa tra loro:**

BARBERI Franco, quale Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma Tre;

I.

<p>DE BERNARDINIS Bernardo, quale Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;</p> <p>BOSCHI Enzo, quale Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre Università di Bologna;</p> <p>SELVAGGI Giulio, quale Direttore del Centro Nazionale Terremoti;</p> <p>CALVI Gian Michele, quale Direttore della Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering) e Ordinario di Progettazione in zona sismica Università di Pavia;</p> <p>EVA Claudio, quale Ordinario di fisica terrestre Università di Genova;</p> <p>DOLCE Mauro, quale Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di Napoli Federico II;</p>	
<p><b>tutti quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi,</b> riunitasi a L'Aquila in data 31.03.2009</p>	<p>II.</p> <p>Non è vero che “tutti” gli imputati siano componenti della CGR.</p> <p>Solo quattro degli imputati (F.Barberi, E. Boschi, C. Eva, G. Calvi) sono componenti della CGR, e le argomentazioni addotte dal Giudice (Sez 3.5) per dimostrare che anche gli altri tre imputati (B.De Bernardinis, M. Dolce, G. Selvaggi) ne sono pure componenti, convincono piuttosto del contrario.</p> <p>Infatti:</p> <p>Il Giudice letteralmente inventa una categoria di “partecipanti senza diritto di voto” i quali diventano</p>

automaticamente componenti della CGR, anche se ignari di esserlo. Eppure il Giudice stesso cita nella Motivazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 03 aprile 2006, che disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della CGR. La categoria inventata dal Giudice non viene neppure ipotizzata nell'Art.1 (Composizione – *e quindi componenti*) né, ovviamente, nell'Art.2, in cui sono nominati i componenti della CGR.

Invece, gli *invitati* “partecipanti senza diritto di voto” compaiono nell'Art.3 (Organizzazione e funzionamento).

*Se gli invitati partecipanti senza diritto di voto fossero assimilabili ai componenti della CGR, essi dovrebbero essere menzionati nell'Art.1.*

Come più alto esempio di una simile situazione, con dicitura “perfettamente sovrapponibile”, per usare le parole del Giudice, abbiamo la seguente Legge che si applica al Consiglio dei Ministri:

LEGGE 26 marzo 2001, n. 81

2. All'articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I vice ministri di cui al comma 3 possono essere *invitati* dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, *a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata*".

Non per questo, evidentemente, i Vice-Ministri diventano Ministri, ovvero membri del Consiglio dei Ministri. Allo stesso modo, neppure gli invitati a partecipare alle riunioni della CGR senza diritto di voto diventano membri della CGR, anche se possono intervenire nella discussione riferendo su argomenti di loro competenza (e quindi rispondendo anche a domande in proposito).

E' al legislatore responsabile della Legge 81/2001 sopracitata, che il Giudice dovrebbe rivolgere la sua osservazione di p.197/167: " *Del resto, se la titolarità del diritto di voto fosse l'unico fattore legittimante perla partecipazione alle riunioni della Commissione Grandi Rischi/ (Consiglio dei Ministri), il legislatore non avrebbe, contraddittoriamente, previsto la possibilità di partecipanti senza diritto di voto*".

Né, oltre ai controproducenti argomenti del Giudice, ne mancano altri, facilmente dimostrabili. (Si veda ad

esempio la confusione che risulta da questa "nomina" ai punti III e soprattutto V, più avanti nel testo).

Tuttavia questa affermazione, che appare senza fondamento, non è né casuale, né trascurabile.

Il Giudice vuole avere un quorum di dieci componenti perché la riunione del 31/03/2009 abbia senza alcun dubbio valore ufficiale (sez.3.5) e quindi lui possa applicare al gruppo di esperti gli statuti ed il regolamento della CGR, e possa condannare in blocco tutti i componenti della Commissione alla stessa pena per cooperazione in omicidio colposo (Sez.8).

Si può anche ritenere che al Giudice interessi in particolare includere nella CGR il Prof. De Bernardinis, che non ne faceva parte e dichiarò di non farne parte, perché sono soprattutto le sue dichiarazioni quelle che secondo i testimoni indussero un cambiamento di comportamento nelle vittime.

Il problema è che, per raggiungere il quorum di dieci membri, il Giudice ha dovuto aggiungere altre tre persone, il Sindaco Cialente, l'Assessore Stati, il funzionario regionale Leone (p.196/166, Sez.3.5.4).

Nonostante l'intenzione sia quella di condannare in blocco la CGR, inclusi imputati del tutto ignari di esserne parte, quando si giunge alla conclusione, dai dieci membri vengono poi esclusi i tre ultimi, Stati, Cialente, Leone, con motivazioni assai deboli (pagg.198.199/168-169), che vanno contro le conclusioni della Sez.8.

In effetti, alla CGR, come si vedrà più sotto, vengono contestati essenzialmente due reati: (i) di insufficiente valutazione dei rischi; (ii) di essersi assunta "consapevolmente e volontariamente" l'onere della comunicazione commettendovi gravi errori (vedi sotto).

Ora, Leone ha partecipato al dibattito sui rischi (si veda la bozza di Verbale, in cui viene citato un suo intervento), mentre Cialente e Stati, come vedremo, hanno giocato un ruolo non poco importante nella comunicazione.

Non vale quindi la conclusione del Giudice (p.199/169) che: "La presenza del Sindaco Cialente, dell'assessore Stati e del dott. Leone, dunque, non si è risolta in un apporto causalmente rilevante circa l'oggetto della riunione del 31.3.09 (valutazione del rischio sismico per fini di previsione e prevenzione), ma è derivata *solo dall'esigenza di divulgare l'esito della riunione in via diretta ed immediata alla*

*popolazione interessata. In null'altro può apprezzarsi la presenza e l'apporto degli stessi".*

Un attento lettore potrà notare dal punto III qui di seguito che invece, secondo il Giudice stesso, il fine della riunione è (erroneamente) proprio quello di *fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili etc.*, mentre la generica dicitura sopra riportata, di *"valutazione del rischio sismico per fini di previsione e prevenzione"*, non compare né nell'obbiettivo indicato dal Giudice, né nel vero oggetto della riunione, che sarà riportato in questa colonna.

*In ogni caso la debolezza dell'argomentazione del Giudice è evidente: se si mette insieme una fittizia commissione di dieci membri per poterli condannare tutti insieme senza fare distinzioni, non ci possono essere ragioni valide per non condannarli tutti insieme senza fare distinzioni.*

**Assolutamente non è l'obbiettivo di questa analisi aggiungere ulteriori condanne alle già troppe e troppo gravi condanne.** Il fatto è che non sembra possibile aggiungere sei nuovi membri alla CGR nelle forme utilizzate dal Giudice. Ora, secondo l'Art.3, Comma 6 del DPCM 23582 del 03.04.2006, *la Commissione .... opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti.* Altrimenti, evidentemente "non opera" (si noti la genericità del termine "opera" che pare indicare qualsiasi attività, in quanto attività della CGR). Inoltre si parla di "componenti", non di "partecipanti". Riguardo al numero non vengono fatti sconti. Se infatti fosse vero che partecipanti senza diritto di voto possono diventare componenti della CGR, giungeremmo all'assurdo che una riunione composta unicamente da dieci partecipanti senza diritto di voto potrebbe essere considerata come una valida riunione della CGR *"poiché, ..., ciò che rileva per definire il ruolo, la qualità, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità dei singoli è l'attività in concreto svolta e il contributo fornito in relazione allo svolgimento dell'attività medesima"* (p.181/155). Una tale CGR non potrebbe votare nulla, ma dopo tutto, all'Aquila non si votò nulla.

Quindi, a meno che, contro ogni evidenza, si accettino gli altri sei membri nominati dal Giudice, *la riunione del 31.03.2009 non poteva essere considerata come riunione della CGR, che i partecipanti se ne rendessero conto oppure no.*

Con questa prima osservazione, le basi della sentenza si dimostrano alquanto dubbie e ci si potrebbe fermare

	<p>qui, poiché allora si sarebbe trattato di una riunione di esperti a cui non si applicherebbero “<i>lo statuto della Commissione Grandi Rischi normativamente previsto</i>” (p.181/155) né le norme che regolano la CGR</p> <p>Infatti , come afferma il Giudice a pag. 294/247:” Se gli imputati avessero espresso opinioni a titolo meramente personale o se avessero espresso opinioni quali scienziati, esperti o studiosi, la loro rilevanza sarebbe stata limitata al mondo scientifico e accademico; avendo però essi espresso giudizi quali componenti della Commissione Grandi Rischi, è evidente che il parametro della loro rilevanza deve essere rappresentato dai compiti e dalle funzioni assegnati dalla legge”. Il punto è che, non essendo valida la riunione per difetto di numero legale, gli imputati non potevano esprimere giudizi quali componenti della CGR, e quindi si ricade nel primo e non nel secondo caso, indipendentemente da quanto gli imputati stessi pensassero.</p> <p>Ma ci sono ancora molti altri dubbi sul rimanente dell'accusa, che vale la pena elencare. Questo sarà fatto ricordando qui una volta per tutte che <i>unicamente a scopo di discussione</i> si assumerà in quanto segue che la riunione fosse valida, <i>ciò che non sembra essere stato il caso.</i></p>
<p>con “<i>l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane</i>”;</p>	<p><b>III.</b></p> <p><b>Non è vero che l’obiettivo citato dal Giudice nella sentenza sia stato l’obiettivo della riunione.</b></p> <p>Il Giudice confonde l’obiettivo del Dipartimento della Protezione Civile – DPC (da lui citato nella Sentenza) con quello della riunione della CGR, la quale, come riportato nella lettera di convocazione (p. 93/81), nel Verbale e nella Bozza di Verbale, aveva invece l’obiettivo di procedere ad “<i>una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatesi nei territori della provincia di L’Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali</i>”.</p> <p>Il compito di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni spetta al DPC, come è evidente dal comunicato stampa citato a pagina 93/80 e dalla Bozza di Verbale, in cui viene detto che lo scopo della riunione della CGR è quello di <b>fornire elementi per informare</b> i cittadini (p.208/176) – non per informarli direttamente. Noto <i>en passant</i> che qui il Giudice ritiene opportuno mettere i grassetti al posto sbagliato:” <b>fornire elementi per informare i cittadini</b>”</p>

Neppure questa confusione, però, è casuale o trascurabile. Il Giudice vuole introdurre l'idea che i componenti della CGR (veri e presunti), si assunsero "consapevolmente e volontariamente" (p.204/173) l'onere, secondo lui non a loro spettante, di informare la popolazione senza il filtro "normativamente previsto" (p.212/179) della Protezione Civile, con "effetto tragico" (p.214/181). Non risulta però che esistessero norme che prevedessero tale filtro al tempo della riunione in esame.

Come abbiamo appena visto, l'idea del Giudice si basa su una premessa erronea (l'obiettivo della riunione). Ma, se l'idea fosse corretta, non si vede come potrebbero sfuggire alla contestazione i tre neo-nominati membri della CGR esclusi dal processo (Stati, Cialente, Leone), tanto più che essi rientrano nella descrizione data alle pp. 898-899/744-745. Si pensi ad esempio al caso dell'Assessore Stati, direttamente informata degli scopi "mediatici" del Capo DPC, al corrente del fatto che l'ipotesi di un terremoto non può mai essere esclusa (pagg.150-151/128-130), e strumentale nel diffondere l'informazione all'Aquila. Incidentalmente, l'Assessore Stati è di dubbia attendibilità, in quanto si può sospettare che avrebbe voluto far dimenticare il "demenziale" (p.152/131) comunicato stampa di cui alle pagine 149/128-129 (e quanto meno sembra sia riuscita a farlo dimenticare al Giudice), nascondendolo dietro alle vere o pretese affermazioni della CGR.

Invece, riguardo all'onere di informare il pubblico sono chiari alcuni fatti (anch'essi risultanti dalle Motivazione):

1) Il Giudice afferma (p.204/173) che i componenti della CGR si assunsero l'onere di informazione diretta nei confronti della popolazione interessata in due modi:

a) *consentendo l'accesso e la presenza nella sala di persone diverse dai componenti nominativi della Commissione Grandi Rischi e dai partecipanti alla riunione (i quali però diverranno tali solo in sede processuale), rendendo, di fatto, immediatamente pubblici, senza alcun filtro, ogni fase della discussione e ogni argomento trattato.*

Va però osservato che la legge citata nella Motivazione (art. 3, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 03.04.2006) prevede che possano *partecipare alle riunioni della Commissione in relazione alle diverse situazioni di rischio in esame, senza diritto di voto, i direttori degli enti, istituti, centri di*



*competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V., individuati dal Presidente e dal Presidente vicario di intesa con il capo del Dipartimento.*

Inoltre,

*3. Qualora si rilevasse la necessita di approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici su determinati argomenti di interesse, il Presidente o il Presidente vicario possono invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile. A tal fine, di intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, sentiti anche i componenti della Commissione, **provvedono a realizzare un registro di nominativi di personalita competenti nei settori specifici di rischio, da cui attingere in funzione delle esigenze.***

.....

*5. Alle riunioni della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta del medesimo, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.*

Quindi la legge, riportata nella Motivazione, rende possibile la partecipazione di molte altre persone oltre ai membri della CGR (*riserva di persone a cui del resto il Giudice stesso attinge per arrivare – con strategia peraltro non accettabile - al numero legale*) e, leggendo l'elenco dei diciannove partecipanti con cui si apre la Bozza di Verbale, è difficile dire chi di essi **non fosse** “*inviolabile*” a norma di legge.

Come, da chi, con quale autorità e seguendo quali formalità previste dalla legge (p.es. iscrizione al registro) gli “*esterni*” fossero stati invitati, non è dato sapere, ma sussiste il ragionevole dubbio che almeno **tre** membri della CGR si siano fidati della competenza del Capo DPC e del loro Presidente nell'invitare queste persone. Se ne fida anche il Giudice, che – da quanto appare nella Motivazione - non si chiede, ad esempio, se tutte le regole fossero state seguite per invitare tutti i non-membri della CGR, da lui in seguito nominati membri, in particolare Selvaggi, Cialente e soprattutto Leone. Non si mette qui in dubbio se Leone sia

o no un'autorità competente in materia di protezione civile; ci si chiede invece se sia iscritto nel registro menzionato dalla legge, creato dal Presidente della CGR d'intesa col Capo Dipartimento e con gli altri membri della CGR, e da chi sia stato invitato.

In quanto a Selvaggi, egli assicura (p.135/117) di non essere membro della CGR, e di non essere **neppure stato ufficialmente invitato** alla riunione (vedi Fax di Convocazione). A questo riguardo sembra che il Capo DPC lo contraddica (p.197/168), ma il Fax di convocazione dovrebbe far testo.

Invece è chiaro che non tutti i componenti "nominativi" (cioè neppure i soli quattro componenti presenti) della CGR erano al corrente di questi scopi mediatici (p. es. a p.205/174 viene citato il caso di Boschi, che, a quanto pare, non conosceva neppure tutti coloro che il Giudice gli avrebbe assegnato come colleghi della CGR: "Quando sono arrivato a questa riunione c'erano persone della protezione civile, l'assessore della protezione civile, poi li ho conosciuti dopo, c'era il sindaco di L'Aquila, tutti insieme contemporaneamente e quindi sembrava una cosa completamente diversa rispetto al tipo di riunioni della commissione a cui ero abituato").

*b) attraverso la partecipazione alla conferenza stampa, tenuta in conclusione della riunione, di BARBERI e DE BERNARDINIS, alla presenza del prof. DOLCE e del prof. CALVI, unitamente al Sindaco Cialente e all'assessore Stati.*

Vale la pena considerare attentamente questa conferenza stampa. La riunione del 31 marzo (alla quale **non risulta che abbiano partecipato rappresentanti dei "media"**, come appare dal foglio di presenze e dalla Bozza di Verbale nonché dalla deposizione dell'Assessore Stati, che parla di "giornalisti fuori la porta", p.251/212) fu seguita da una **conferenza stampa**, di cui ho invano cercato (anche richiedendola al giornale online Abruzzo24ore) la trascrizione, l'elenco dei presenti etc. La conferenza stampa è ripetutamente citata nella Motivazione (p.119/104, p.204/173, p.205/174, p.206/175, p.207/176, p.210/178, p.261/220, p.272/229, p.286/240, p. 583/484, p.656/544-545, p. 709/589, p.742/615, p.742-743/616) e, come affermano la Bozza di Verbale ed il Giudice stesso a p742-743/616, **fu organizzata e**

*gestita dalla Protezione Civile.*

Poiché la conferenza stampa era destinata a riportare le opinioni della CGR, era solo naturale che, in mancanza di qualsiasi regolamento in proposito, al tavolo, oltre a Stati (Assessore alla Protezione Civile e, a quanto pare, responsabile della conferenza stampa), Cialente (Sindaco dell'Aquila), De Bernardinis (in rappresentanza del DPC) fosse seduto il Presidente Vicario della CGR, Barberi (come risulta da un video della durata di una manciata di secondi da me trovato in rete), per assicurare che i pareri della CGR fossero correttamente riportati.

Ma non si può seriamente affermare che fu la CGR a comunicare i risultati della discussione direttamente agli organi di informazione semplicemente perché, oltre a Barberi, seduto al tavolo, in sala erano seduti tra il pubblico un secondo membro della CGR (Calvi) ed un altro partecipante (Dolce) (p.204/173), ignaro, ma predestinato ad essere nominato membro della CGR dal Giudice a posteriori, tanto più che il Giudice cita verbalmente la frase con cui l'Assessore Stati concluse la riunione della CGR: *“Grazie per queste vostre affermazioni che **mi permettono** di andare a assicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa”*. Si noti: *“**mi permettono**”; non **“vi permettono”** e neppure **“ci permettono”***. Nella Motivazione questa citazione ricorre otto volte testualmente e altre volte *ad sensum*, ma evidentemente questo dettaglio è sfuggito al Giudice.

Come se non bastasse, la conferenza (p.210/178) fu preceduta da una (breve) **riunione organizzativa** fra Stati, Cialente, Leone, e De Bernardinis (tutti rappresentanti della Protezione Civile e delle Autorità locali, ed ignari del fatto che in sede di processo sarebbero diventati membri della CGR). Qui fu *“concordata la forma da dare alla comunicazione”*.

Ora i casi sono due:

1) O **si conferma** ciò che è scritto nella Motivazione, che la conferenza stampa fu organizzata dalla Protezione Civile, e che da essa fu pure (anche se

frettolosamente) preparata e gestita - ed allora **devono** cadere le accuse in tal senso alla CGR, in quanto questa non si assunse alcun onere a lei non spettante e il “filtro”, anche se di dubbia efficacia, ci fu;

2) oppure il Giudice insiste (contro ogni evidenza e pure dimenticandosene di tanto in tanto) nell’asserire che Stati, Cialente e De Bernardinis continuavano ad esser membri della CGR, per quanto a loro insaputa, e quindi né Stati né Cialente possono sfuggire alla comune condanna, in quanto direttamente coinvolti nella “comunicazione”, che secondo il Giudice è una delle due principali colpe della CGR.

Non essendo riuscito a trovare il contenuto della conferenza stampa, io non posso dirne nulla. Mi posso però chiedere come mai il Giudice, tra le decine di documenti e stralci di documenti da lui riportati nella Motivazione, taluni anche più e più volte, non abbia ritenuto opportuno riportare la trascrizione della conferenza stampa, né citare frasi in essa pronunciate, **per quanto essa sia l'unico documento a cui si sarebbe dovuto fare riferimento.**

***Una tale omissione, in una Motivazione di 800/943 pagine, non può non lasciare perplessi.***

Ma da quanto sopra concludere che la CGR accettò “consapevolmente e volontariamente” l’onere di informare la popolazione senza il filtro della Protezione Civile, richiede – ad esser benevoli - un non piccolo sforzo di immaginazione.

A questo si può aggiungere la considerazione che il già citato DPCM n. 23582 del 03 aprile 2006 fu modificato dal DPCM del 7 ottobre 2011: “Riorganizzazione della Commissione nazionale per i grandi rischi”. In particolare nell’Art 3 fu inserito l’importante comma 8:

***8. Le risultanze di ciascuna riunione sono sintetizzate in un verbale che verterà consegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile, con l'urgenza del caso e comunque non oltre una settimana dalla data della riunione. In caso di particolari esigenze di comunicazione, gli esiti saranno sintetizzati in un comunicato, che rappresenta l'unica forma ufficiale di rappresentazione all'esterno del parere della Commissione.***

Nel precedente DPCM non si faceva parola né del Verbale (alla compilazione del quale anche il nuovo

	<p>decreto assegna al massimo una settimana di tempo - mentre si gridò allo scandalo perché il Verbale della riunione del 31/3/2009 sarebbe stato compilato cinque giorni dopo) né di comunicati. Il nuovo ordinamento però, ovviamente riconosce che il precedente decreto non era sufficientemente chiaro sul punto della comunicazione, e d'altra parte va contro il parere del Giudice, in <b>quanto stabilisce che possano esistere particolari esigenze di comunicazione che richiedano un comunicato, cioè una forma di comunicazione diretta "con l'esterno", cioè col pubblico</b>, comunicazione "senza filtri" che comunque non era formalmente esclusa nel precedente decreto.</p> <p>Dalla Motivazione parrebbe risultare (Sez.3.6) una differenza di vedute tra il PM, che riteneva che la CGR avesse violato "specifici obblighi di informazione" (<b>p.199/170</b>), ed il Giudice, il quale manteneva un'opinione opposta, che la CGR non avrebbe dovuto comunicare affatto con l'esterno. D'altronde lo stesso Giudice, a p.362/304, scrive che si rimprovera agli imputati "<i>la violazione di specifici obblighi in tema di informazione chiara, corretta e completa</i>" all'intera popolazione, qualificazione inutile, se la CGR avesse avuto l'obbligo di non comunicare affatto col pubblico.</p> <p>Da quanto precede possiamo concludere che non era affatto chiaro quali "specifici obblighi" di informazione verso il pubblico avesse la CGR, come si può desumere</p> <p>(i) dall'apparente disaccordo fra Giudice e PM, e dall'incoerenza delle affermazioni del Giudice (Sez. 3.6 e p.362/304, sez.4.7)</p> <p>(ii) dal fatto che il DPCM del 2006 non menzionava <b>né obblighi né restrizioni</b> riguardo alle attività di informazione della CGR, tant'è vero che nel DPCM del 2011 il legislatore riteneva necessario aggiungere l'Art.3, comma 8, proprio per chiarire questo punto.</p>
<p>per colpa consistita in negligenza imprudenza, imperizia; in violazione degli artt.2, 3, 9 Legge n. 225 del 24.02.1992, degli artt. 5 e 7 bis Legge n. 401 del 09.11.2001, dell'art. 4 Legge n. 21 del 26.01.2006, dell'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 03.04.2006;</p>	<p>IV.</p> <p>E' difficile dire in che cosa consista la violazione di tutti questi articoli di legge. Per un lettore dilettante come il sottoscritto, sono particolarmente oscure le violazioni degli artt. 2, 9 della Legge n.225/1992, dell'Art. 7bis della Legge n. 401 del 09.11.2001, dell'art. 4 della Legge n. 21 del 26.01.2006.</p>

<p>in violazione altresì della normativa generale della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 in materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;</p> <p>effettuando, in occasione della detta riunione, una “<i>valutazione dei rischi connessi</i>” all’attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di “<i>previsione e prevenzione</i>”;</p>	<p>Infine, l’Art.3 DPCM n. 23582 del 03.04.2006 è riportato in toto nella Motivazione alle pagg.168-169/75-76, e, da lettore dilettante, mi pare di nuovo impossibile capire in che cosa sia consistita la violazione da parte della CGR</p> <p>In base alle considerazioni di cui al punto III non si può affermare che la CGR abbia violato inesistenti obblighi o restrizioni circa le sue attività di comunicazione, meno di tutte, probabilmente, la normativa generale della Legge n. 150 del 7 giugno 2000, in quanto questa si riferisce alle pubbliche <b>amministrazioni</b>. Si dovrebbe infatti valutare se la Commissione Grandi Rischi, non amministrando nulla, ed essendo definita come “organo propositivo e consultivo” (passim e in particolare p.201/171), possa essere considerata anche “organo amministrativo” (p.181/155), a cui appunto si applicherebbe la legge in questione. Se non lo fosse, alla CGR non si potrebbero imputare le violazioni indicate dal Giudice.</p> <p>Il giudizio secondo cui la valutazione dei rischi fu approssimativa, generica ed inefficace è in fin dei conti la sostanza del processo, su cui si potrà discutere <i>ad infinitum</i>. Nella Motivazione il Giudice fa un lungo excursus sulla sismologia (più di cento pagine nella versione originale) dedicandovi la Sez. 2 e la Sez.4.6. La discussione non viene qui affrontata, perché appare ozioso confrontare previsioni fatte <b>in un dato contesto prima dell’evento</b>, e “previsioni” fatte <b>in tutt’altro contesto molti mesi dopo l’evento</b>.</p> <p>Ad esempio, anche se il Giudice afferma (p.174/149) che lo scopo della riunione era “<i>per dichiarato intento programmatico <b>riportato a verbale</b> quello di procedere ad analisi approfondita e scientificamente corretta del rischio sismico</i>”, nel Verbale la parola “rischio/rischi” non ricorre mai (quando non è la scrittura per disteso dell’acronimo CGR) e nella Bozza di Verbale ricorre un’unica volta per ricordare “che l’Abruzzo è una regione ad elevato rischio sismico”. E’ ozioso decidere a posteriori come si sarebbe dovuto interpretare lo scopo dell’intera riunione.</p> <p>In secondo luogo vale la dichiarazione del Prof. Barberi, che riporteremo anche al punto V, tratta dalla Bozza di Verbale :”Questa sequenza sismica non preannuncia nulla, ma sicuramente focalizza di nuovo l’attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà”. Almeno sulla prima parte, secondo la testimone Salvatori (p.253/213-214), tutti concordarono. Se tutti i presenti concordavano sul</p>
---	--

	<p>fatto che la sequenza non preannunciava nulla, perché avrebbero dovuto studiarla più a fondo, a futura soddisfazione del Giudice? Lo studio, nel loro modo di vedere, sarebbe stato fine a se stesso. Dunque gli esperti sbagliarono? In futuro forse si potrà rispondere di sì, ma, dopo tutto, neanche nella Motivazione, scritta a fine 2012, compare l'affermazione che è oggi <i>unanime parere</i> degli esperti (per esempio di una commissione internazionale <i>super partes</i>) che nel caso dell'Aquila lo sciame sismico ed il terremoto fossero direttamente collegati, il primo come precursore del secondo, escludendo in modo assoluto che la concomitanza dei due eventi sia stata il frutto di una fatale coincidenza. Infatti, se una relazione causale fosse identificata con assoluta certezza, potremmo oggi affermare che in base allo studio degli sciame sismici siamo in grado di prevedere i terremoti, affermazione negata più e più volte nella Motivazione stessa. Quindi non possiamo neppure dire con certezza che gli esperti sbagliarono.</p> <p>In mancanza di una certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” sullo sciame come precursore del terremoto, <b>pur dopo l'evento, la severa condanna sarebbe stata inflitta in sostanza perché la CGR non impiegò maggior tempo in un'analisi che i membri della CGR concordemente pensavano che non avrebbe portato a nulla, in particolare che non avrebbe potuto portare a concludere se esistesse un rischio di terremoto significativamente superiore a quello consueto in un contesto sismico come quello Aquilano.</b></p> <p>Ad ogni modo, come vedremo, anche se il pubblico, sull'esempio del Giudice, può essere indotto a considerare come criminoso il comportamento della CGR, questo non ebbe alcun diretto influsso sul comportamento delle vittime (come dimostra – senza volerlo - il Giudice, e come esporremo al Punto VII).</p>
<p>fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione <b>sia con redazione di un verbale</b>, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all'Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell'Aquila, <b>alla cittadinanza aquilana</b>, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in esame,</p>	<p>V.</p> <p>Qui il Giudice evidentemente dimentica di aver nominato membri della CGR De Bernardinis (che rappresentava il Dipartimento della Protezione Civile), l'Assessore alla Protezione Civile e il Sindaco. Come membri essi stessi della CGR erano responsabili, alla pari degli altri sette, delle informazioni incomplete, imprecise, contraddittorie etc., che avevano fornito a se stessi.</p> <p>D'altronde:</p> <p><b>Non è vero che la CGR fornì direttamente dichiarazioni agli organi di informazione e alla cittadinanza aquilana.</b></p> <p>Né gli organi di informazione né la cittadinanza</p>

	<p>aquilana ebbero dirette informazioni dalla CGR ma, direttamente o indirettamente, dalla <b>conferenza stampa sopra citata</b>.</p> <p>Dopo la conferenza, per quanto risulta dalla Motivazione, solo tre persone sedute al tavolo della conferenza rilasciarono interviste, e furono, anzitutto, il Vice Presidente della CGR, che rappresentava la Commissione alla conferenza stampa, e il sindaco Cialente, i quali rilasciarono un'intervista ciascuno. Inoltre De Bernardinis rilasciò due interviste, una prima e una dopo la riunione della CGR, evidentemente ignaro del fatto che sarebbe diventato membro della CGR.</p> <p>Inoltre, in Sez. 5.5 nessun testimone per i casi in cui fu identificato il "nesso causale" fa riferimento a specifiche dichiarazioni rilasciate da altri membri della CGR. In conclusione, non è chiaro a quali "dichiarazioni" della CGR alluda il Giudice.</p> <p>Infine:</p> <p><b>Non è corretto citare il Verbale</b> come una delle informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie fornite agli organi di informazione ed alla cittadinanza, perché il <b>Verbale incriminato non fu reso noto dalla CGR</b> fino a dopo il terremoto del 6 aprile (vedi sotto). Il Giudice, caratteristicamente, a pag. 286/240, scrive che <i><b>l'intero contenuto</b> di tali documenti (o meglio il contenuto di tutti gli argomenti trattati durante la riunione e di tutte le valutazioni in quella sede espresse) fu oggetto di ampia diffusione attraverso le quattro interviste rilasciate a margine della riunione, una dal prof. BARBERI, una dal sindaco Cialente e due dal prof. DE BERNARDINIS</i>". La prima osservazione è che il Giudice preferisce dimenticare che la più nota delle interviste, che come vedremo fu la prima di De Bernardinis, fu tenuta <b>prima</b> della riunione della CGR e quindi non andrebbe citata in questo contesto. La seconda è che, sfortunatamente, nelle interviste, al Prof. Barberi non fu data occasione di ripetere forse la più importante delle sue affermazioni, riportata solo nella Bozza di Verbale: <i><b>Questa sequenza sismica non preannuncia nulla, ma sicuramente focalizza di nuovo l'attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà</b></i>", l'esatto ritratto della situazione. Simili affermazioni furono anche fatte da Boschi, ma sono passate inosservate, evidentemente anche dal Giudice. Non proprio tutto quanto "l'intero contenuto etc." fu dunque oggetto di ampia diffusione.</p>
<p>in tal modo vanificando le finalità di <i>"tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai</i></p>	<p>VI.</p> <p>Queste ultime finalità, così come sono scritte, sembrano essere dal Giudice implicitamente attribuite</p>



<p><i>danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio”,</i></p>	<p>alla CGR, con il solo scopo di rincarare la dose per metterla in cattiva luce.</p> <p>In realtà il Giudice stesso a pag. 89/77-78 dichiara che queste sono il fine (generico) della “protezione civile”.</p> <p>Infatti la Legge n.401/201 del 9/11/2001, art.5 afferma:</p> <p><i>Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile</i></p> <p><i>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.</i></p> <p><i>Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, etc.</i></p> <p><b>che evidentemente non è il precursore della CGR.</b></p> <p>La parte in corsivo, il Giudice ha preferito non citarla.</p>
<p>affermando che sui terremoti</p> <p><i>“non è possibile fare previsioni”, ( V 1 )</i></p> <p><i>“è estremamente difficile fare previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici”, ( V 2 )</i></p> <p><i>“la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore” (V3)</i></p> <p>e al contempo l’esatto contrario ovvero <i>“qualunque previsione non ha fondamento scientifico”;</i>(V4)</p>	<p>VII.</p> <p>La sezione che viene esaminata ora è sotto molti aspetti sorprendente, perché, se, osservata appassionatamente, dimostra il contrario della tesi sostenuta dal Giudice, il quale a questo punto cita <i>specificamente solo nove affermazioni</i> attribuite ai membri della CGR, come cause del decesso di un certo numero di vittime.</p> <p>E’ interessante analizzarle, perché <b>nessuna di esse è pertinente</b>, nonostante gli sforzi fatti dal Giudice in sede di Motivazione per dimostrare che lo sono e per evidenziarne il nefasto effetto sulla popolazione.</p> <p>Si tratta, come si è detto, di nove affermazioni, delle quali:</p>

ritenendo che *“i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta”*;(V5)

ritenendo che *“non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento”*;(V6)

rilevando che *“le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c’è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile”*;(V7)

qualificando lo sciame sismico che interessa L’Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso *“si colloca diciamo in una fenomenologia senz’altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all’Abruzzo però, ha colpito un po’ il Lazio, un po’ le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia”*; (DeB1)

affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c’è uno scarico di energia continuo, *“non c’è un pericolo, io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni”*;(DeB2)

i) Sette (identificate con la lettera V) sono tratte dal Verbale della riunione, di cui **né gli organi di informazione né la popolazione Aquilana potevano essere al corrente**, perché esso divenne noto solo dopo il disastroso terremoto del 6 aprile. Secondo il Giudice (p.96/84), il verbale fu addirittura redatto e sottoscritto dopo il terremoto. Sottoscritto lo credo, redatto è meno credibile, ma in ogni caso il Giudice lo proclama autentico (p.97/85) – e si tratterebbe di un Verbale valido anche secondo i termini del nuovo DPCM del 2011. Si noti però che se il Giudice afferma che tale verbale, come emerso chiaramente in dibattimento e confermato dagli stessi imputati in sede di esame, fu redatto e sottoscritto cinque giorni dopo la riunione, dimentica però di osservare che sulla fotocopia del verbale, allegato alla Motivazione, compaiono in ogni pagina unicamente le sigle dei **quattro** membri nominativi della CGR, e non quelle di tutti gli imputati.

ii) Due delle affermazioni incriminanti (identificate con le lettere DeB) sono tratte dall’intervista che De Bernardinis rilasciò **prima** della riunione della CGR, ma fu trasmessa dopo la riunione, come se riflettesse le opinioni della CGR, **ciò che non poteva essere**. Va notato che nella Motivazione stessa questa intervista è riprodotta per ultima, anche se fu la prima in ordine di tempo. Ci si dovrebbe chiedere perché.

Ciò che è peggio, introdurre quelle precise sette frasi del Verbale nella Sentenza è un procedimento assai discutibile, perché dal Verbale, che riportava sommariamente una discussione, con domande, risposte, e talune opinioni in disaccordo con altre, come avviene nelle discussioni, **si sarebbero potute estrarre altrettante frasi a giustificazione degli imputati**. (L’ho fatto per esercizio e consiglio di fare altrettanto a chiunque voglia fare l’Avvocato del Diavolo – magari incominciando con la frase di Barberi citata alla fine del punto V). D’altra parte è per me incomprensibile come il Giudice possa classificare la V4 come “l’esatto contrario” della V3 e/o precedenti.

Ma resta la domanda: perché sono state citate proprio queste frasi, che al più superficiale osservatore si rivelano subito come non pertinenti?

La risposta è nelle Sez. 4.4 e Sez. 5.9.1.

Il Giudice ha scelto queste frasi, le più incriminanti,

del Verbale e dell'intervista, non a caso, ma con lo scopo di fare in modo che, pur essendo improponibili perché non pertinenti, esse si sostengano a vicenda, come le prime due carte di un castello di carte. In altre parole il Giudice vuol far credere che **De Bernardinis ha sì parlato prima della riunione, ma se avesse parlato dopo avrebbe detto le stesse cose** (p.275/233) in quanto l'intervista rilasciata prima della riunione sarebbe stata in certo modo il manifesto della riunione, cioè il Capo DPC desiderava che la CGR dicesse, e che la CGR avrebbe accettato supinamente di dire.

Ma è questa tesi accettabile “oltre ogni ragionevole dubbio”? L'intervista a De Bernardinis riportata a pagina 104/92, che, come appare dalla Motivazione (p.110/96), ebbe luogo dopo la riunione del 31 marzo, non conferma questa tesi. **De Bernardinis non disse affatto le stesse cose. In particolare (e, come vedremo, ciò che più conta) non si servì più delle famigerate locuzioni “normale”, “non c'è pericolo” e della più pericolosa di tutte, lo “scarico di energia”.**

Secondo il Giudice, se avesse cambiato idea sullo scarico di energia, De Bernardinis avrebbe dovuto specificamente correggere in questa intervista o in seguito le proprie affermazioni di prima della riunione (p.284/238). Ciò è possibile, anzi certo – soprattutto se De Bernardinis avesse potuto predirne gli indubbiamente catastrofici effetti, per la popolazione e per se stesso.

Però si potrebbe anche dire, forse a maggior ragione, che se De Bernardinis fosse rimasto convinto dell'efficacia dello scarico di energia ne avrebbe dovuto ribadire il concetto, che è sbagliato, ma è il più chiaro, il più comprensibile e anche il più tranquillizzante (come risulta dagli interrogatori dei parenti delle vittime, Sez. 5.5). Oppure si potrebbe pensare che De Bernardinis per le stesse ragioni non fosse del tutto convinto delle opinioni della CGR, e quindi abbia preferito non parlarne più.

La tesi del Giudice, quindi, lungi dall'essere provata “oltre ogni ragionevole dubbio” è contraddetta dai fatti e poco convincente in teoria.

Piuttosto, come appare dalla Motivazione, la popolazione dell'Aquila, affaticata da un lungo sciame sismico, periodicamente terrorizzata da falsi allarmi di persone non autorizzate, confusa da altre affermazioni tranquillizzanti, quali il comunicato “Stati” di cui a

p.149/128-129, era letteralmente assetata di autorevoli e soprattutto buone notizie ed operò un filtro su quanto venne a sapere.

Questa considerazione potrebbe essere considerata un'affermazione gratuita. *Ma fortunatamente si può dimostrare che non lo è, perché abbiamo nel Giudice stesso un esempio insigne di come gli Aquilani metabolizzarono l'informazione.*

Si osservi a questo scopo come egli filtri l'intervista di De Bernardinis, ciò che evidentemente fece l'intera popolazione:

1) Il Giudice non si cura del cenno di diniego di De Bernardinis di poter tranquillizzare del tutto la popolazione;

2) Il Giudice si ostina ad interpretare nel modo più negativo possibile, per l'imputato, la parola "normale" (che peraltro non compare nel Verbale o nella Bozza, come non vi compare l'affermazione che "non c'è pericolo"), anche se De Bernardinis ne spiegò immediatamente il significato: *"si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista del.. dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori etc., "normale, quindi, per una zona di elevata sismicità. Il "diciamo" e la qualificazione del "normale" sono ignorati dal Giudice.*

Noi potremmo definire la situazione normale in una zona sismica come è normale che un individuo che ha l'influenza (= vive in zona sismica) abbia mal di testa (=sciame sismici). Se poi al mal di testa segue una polmonite fulminante (=terremoto di magnitudine 6 o più), il mal di testa non ne è necessariamente né la causa né il precursore. Per quanto se ne sa, sciame e terremoto discendono dalla stessa causa, la sismicità della zona, ma non sono automaticamente legati l'uno all'altro. Questo, il Giudice non sembra volerlo accettare.

Ma questo accanirsi sulla parola "normale" pronunciata da un imputato suona tanto più strano, quando messo a confronto con la pacifica accettazione da parte del Giudice della parola "normale" pronunciata da un suo perito in relazione alla scossa assai maggiore, verificatasi il 6 aprile (pag. 61/54), o con l'uso della parola "non anomalo" (che in questo contesto può solo significare "normale") per qualificare il medesimo terremoto (pagine 42/38,57/51, 59/53, 61/54). Se era "non anomalo" il terremoto di  $M = 6$ , come si può negare che sia stato "normale" - nello stesso contesto - uno sciame, fenomeno assai

meno violento e più frequente?

3) Il Giudice non nota “ la parte più importante”, così definita da De Bernardinis stesso, in tre concetti: ***Niente ansia*** (sempre nociva), ***sempre attenzione*** (perché l’Aquila è pur sempre in una zona di elevata sismicità), ***serenità*** (nel vivere la propria vita quotidiana). Nel contesto aquilano, “tranquillizzare” non può significare altro che incoraggiare a tornare a vivere come sempre, convivendo con l’idea di abitare in una zona la cui elevata sismicità è ben nota (come appare chiaramente dalle testimonianze dei parenti delle vittime, Sez.5.5) e permane nel tempo, su scala geologica. Occorre quindi essere attenti e preparati, magari in base alle tradizioni di comportamento familiare, ad affrontare “*determinate situazioni*” (probabilmente un eufemismo per non dire “terremoto”). Dunque, se il bicchiere di vino, su cui si declamò tanto, ma che fu **proposto dal cronista e quindi non fu inventato con allegra superficialità da De Bernardinis**, può diminuire l’ansia senza diminuire l’attenzione, ben venga.

Invece Giudice e cittadini hanno recepito l’aggettivo “normale”, la frase “non c’è pericolo”, il “bicchiere di vino” e più di ogni altra nozione l’infausto concetto dello “scarico di energia”, che fu compreso chiaramente dalla popolazione e tradotto nella convinzione che scosse piccole possono addirittura annullare la possibilità di un grande terremoto. **Ma quest’ultimo concetto è dimostrabilmente falso per grandi terremoti e la CGR non lo avallò.** Come già notato, lo stesso De Bernardinis non ne parlò più nel corso della già citata intervista che rilasciò dopo la riunione (p.104/92).

Dalla Motivazione (Sez. 3.3.6, 3.3.7, e ancora nella Sez.4.4) appaiono gli sforzi (talvolta futili: p. es. alle pagine 124-126/108-109) fatti dal Giudice e dal Pubblico Ministero per far dire ai testimoni che lo "scarico di energia" era stato infatti discusso e portato come giustificazione per l'ottimismo in sede di riunione. Ciò non risulta né dalla lettura del Verbale (in cui lo scarico di energia non è neppure menzionato) né dalla lettura della Bozza, in cui la possibile utilità dello scarico di energia è parte di una domanda attribuita al Prof. Barberi e rivolta ai tecnici. A questa domanda non risulta dalla Bozza che sia stato risposto direttamente, ma, per quel che vi si può leggere, fu data una risposta implicitamente negativa, con l’affermazione che sciami e gravi terremoti sono in genere manifestazioni indipendenti della sismicità di una zona.

Si noti che dire che uno sciame sismico scarica energia (e quindi elimina o riduce la possibilità di un forte terremoto) non è la stessa cosa che affermare che uno sciame o sequenza sismica non preannuncia un terremoto. Il teste Stati (p. 280 /235) sembra confondere i due concetti. Probabilmente non fu la sola.

Perché questo accanimento del Giudice e dell'Accusa sulla questione dello "scarico/rilascio di energia"? Come è evidente dalla Motivazione, ci sono almeno due motivi.

I. Nella Sezione 5.5 (più di duecento pagine nella versione originale) vengono interrogati quattordici gruppi di testimoni, per stabilire il "nesso causale" tra il decesso di quattordici gruppi di vittime e le affermazioni della CGR. Come afferma la Motivazione (p.397/332) un aspetto importante, se non il più importante, è " il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi".

I quattordici gruppi rappresentano un totale di 32 vittime decedute. In undici gruppi, per un totale di 28 vittime, viene specificamente citata come causa del falso senso di sicurezza delle vittime la nozione di scarico o rilascio di energia, da tutti comprensibile, anche se erronea, come meccanismo che riduce o addirittura elimina la probabilità di un grande terremoto. In tre soli gruppi vengono menzionate senza scendere in dettaglio le "dichiarazioni della CGR" e le interviste di Barberi, Cialente e De Bernardinis, e in uno di questi casi (5.5.8), è il Giudice stesso ad aggiungere che il testimone intendeva evidentemente parlare dello scarico di energia. Sono pure frequentemente citate le nozioni "non c'è pericolo", "normale", ed è anche ricordato il "bicchiere di vino".

Dunque, dagli interrogatori risulta che le vittime in massima parte cambiarono il loro comportamento **non** dopo di aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della CGR, ma **dopo di averne ricevuto dai media una conoscenza superficiale ed erronea, in cui ebbe particolar peso il concetto di "scarico di energia"**, oltre a quelli di "non c'è pericolo", situazione "normale", e "bicchiere di vino", **tutti** chiaramente riferibili ad un'intervista fatta a De Bernardinis prima della riunione e non alla riunione medesima, e quindi non attribuibili alla CGR (il Giudice caratteristicamente preferisce usare per questa

intervista l'ambiguo e impreciso termine che fu tenuta "a margine" della riunione, p.es. p103/91, e *passim*).

II. Se si fosse potuto dimostrare che la CGR aveva avallato il concetto dello "scarico di energia", ***l'unico concetto*** suggerito dal Capo del DPC nella telefonata all'Assessore Stati, riportata alle pagine 150-151/129-130, e il solo che avrebbe potuto far credere alla popolazione che lo sciame diminuiva il pericolo di un grave terremoto, invece di essere ininfluente, si sarebbe potuto tentare di dimostrare il servilismo della CGR nei confronti del Capo Dipartimento, accusa di sapore vagamente demagogico che ha trovato pronte orecchie e pronte lingue e penne per riprenderla. Giudichi chi vuole. Rifiutando proprio questo concetto, a cui il Capo Dipartimento evidentemente credeva (e fermamente, come risulta dalla Motivazione), la CGR dimostrò più indipendenza di quanto forse avrebbe preferito il Giudice.

Sembrerebbe che nelle "affermazioni tranquillizzanti" della CGR sia piuttosto entrata la polemica contro l'allarmismo creato dal tecnico Giuliani, ripetutamente citato dai parenti delle vittime. Il ruolo giocato in questa vicenda da Giuliani (a quel tempo denunciato dal Sindaco di Sulmona, che poi ritirò la denuncia), per quanto ben noto al Giudice, non sembra lo abbia interessato in sede di sentenza, anche se era chiaro che la CGR era stata convocata anche per esprimersi proprio sulle sue affermazioni (pagine 147/127-128), ciò che fece, pur senza nominare esplicitamente il tecnico.

Come si è detto, l'intervista a De Bernardinis (in cui si parla di "non c'è pericolo", di "normale" e di "scarico di energia") fu mandata in onda dopo la riunione, per quanto avvenuta prima, dando l'impressione che questa fosse l'opinione della CGR. Questa è una grave responsabilità di TV Uno ed ha probabilmente contribuito a creare un'illusione di sicurezza più di ogni altra affermazione citata dal Giudice. Inoltre queste malaugurate frasi furono riprese da altri media, che evidentemente caddero, volutamente o no, nello stesso inganno (p. 288-289/242 e *passim* nelle note a piè pagina alle dichiarazioni dei testi, Sez.5.5). Non vedo quindi come questo soverchio ottimismo, anche se attribuibile allo stato d'animo della popolazione, possa essere imputato alla CGR, a cui non si può

	<p>attribuire nessuna di queste frasi, ivi compreso lo “scarico di energia”, l’unica locuzione citata nella Bozza di Verbale, ma non fatta propria dalla CGR.</p> <p>Non vedo neppure come il Giudice possa dichiarare (p.721/ 608) che: <i>“L’assoluta identità di argomentazioni, la perfetta sovrapposibilità di affermazioni, la circolarità di contenuti tra l’intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno ed i temi affrontati nel corso della riunione, da un lato, e la totale assenza di attitudine ingannatoria nelle modalità di pubblicazione e di trasmissione del contenuto dell’intervista, dall’altro, consentono di escludere che il ruolo della stampa e degli organi di informazione abbia avuto un effetto distorsivo rispetto al contenuto della riunione del 31.3.09”</i>, escludendo così i “media” dal banco degli imputati di cooperazione in omicidio colposo.</p> <p>In quanto alla “totale assenza di attitudine ingannatoria” (cioè all’assenza di intenzione di tranquillizzare a tutti i costi), ci si potrebbe pure credere, se non fosse stato proprio l’intervistatore a inventare l’idea sfortunata di berci sopra un “bicchiere di vino”.</p> <p>Infine, è il Giudice stesso ad affermare, a p.412/344, che un teste <i>“faceva riferimento a concetti, quali quello dello scarico di energia, assolutamente coincidenti con quelli riportati dagli organi di informazione circa l’esito della Commissione Grandi Rischi”</i>.</p> <p>Ebbene, è proprio questa <b>assoluta coincidenza</b> con i concetti riportati dai media e mai espressi dalla CGR, ciò che dovrebbe scagionare quest’ultima.</p>
<p>venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta, completa;</p> <p>cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto (magnitudo momento <math>MW = 6.3</math>, magnitudo locale <math>ML = 5.8</math>) del 06.04.2009 ore 3,32, la morte di:</p>	<p>VIII.</p>



(segue elenco delle vittime decedute)

e il ferimento di:

(segue elenco dei feriti)

**indotti a rimanere in casa** per effetto esclusivo della condotta sopra descritta, nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 03,32.

In L'Aquila tra il 31.03.2009, data della riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e il 06.04.2009, data dell'evento.

Nell'accusare la CGR di aver provocato oltre 30 vittime con affermazioni superficiali, inadeguate etc., che peraltro non erano note alla popolazione, e soprattutto **“inducendo le persone a rimanere in casa”**, non sarebbe male chiedersi perché invece in Giappone, un terremoto di magnitudine 6, ove non sia accompagnato da uno tsunami, normalmente non faccia vittime, o perché in California si consiglia di *non uscire di casa* durante un terremoto. (<http://earthquakecountry.info/dropcoverholdon/#rescuers>). Sebbene questo consiglio nella fattispecie si riferisca al caso di un terremoto in corso, non si può sfuggire alla conclusione che un edificio ben costruito è considerato in California un rifugio sicuro, e questo è accettato in linea di principio, quando ancora gli abitanti non sanno come si evolverà il terremoto.

Giungiamo così ad un altro punto chiave della costruzione del Giudice, il quale, dopo di aver citato più volte (pagine 345/289,347/ 291, 352/294, 353/295) la tesi della difesa, che *“l'unica difesa dai terremoti consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto”*, finalmente la distrugge (a parer suo) a pag.355/297, dicendo che tale tesi **appare assolutamente infondata**. Sarà pur vero, ma questa tesi non è stata inventata dalla Protezione Civile Italiana: essa si basa sul consenso di praticamente tutti i Paesi esposti a rischio sismico. Il Giudice dichiara che la tesi è "ovvia", ma è "inutile", perché *“non attuabile in concreto e pressochè impraticabile”* (si noti il “pressochè”).

Forse il Giudice non si rende conto della gravità di questa sua affermazione, che per il futuro in pratica autorizza le amministrazioni locali ed i privati a non mettersi in regola con le norme dell'edilizia sismica, soprattutto in una situazione di crisi economica come quella attuale. Eppure, a quelli che sanno qualcosa di scienza è ben noto che anche un evento estremamente improbabile, a meno di avere probabilità esattamente eguale a zero di verificarsi, è CERTO che prima o poi avverrà. Anzi, avrebbe detto Enrico Fermi, accadrà con sorprendente prontezza. In altre parole, coloro che vivono in zone di elevata sismicità possono essere matematicamente certi che, se non si saranno premuniti, un giorno o l'altro un violento terremoto distruggerà le loro case e le strutture pubbliche.

Il Giudice invece affermerà più avanti che “pari dignità hanno i meccanismi di analisi del rischio e di informazione alla popolazione” (p.356/298), cioè possono in qualche modo risparmiare le indisponibili risorse finanziarie, salvando le vite umane. Ad un osservatore superficiale questo potrebbe anche sembrare vero: gli uomini, chi più, chi meno rapidamente, possono scappare. Gli edifici invece no. E questo lo stiamo toccando con mano: purtroppo, è assai più penoso e costoso ricostruire un’intera città in una sola volta piuttosto che metterla a norma gradualmente. E chi dovrebbe pagare per l’imprevidenza dei cittadini? Gli Italiani che oggi inneggiano a questa sentenza, si rendono conto che sono e saranno loro a dover pagare? Senza contare che potrebbe anche verificarsi il caso di un terremoto di Magnitudo 6,9 che arrivi all’improvviso come quello che colpì l’Irpinia nel 1980 e causò quasi tremila vittime . Perché in tal caso, non che gli edifici, neppure gli uomini potrebbero scappare, e l’analisi dei rischi ed i progressi nell’informazione non servirebbero a nulla, *mentre abitazioni costruite a norma di legge potrebbero evitare che si verificasse anche una sola vittima*. E questo sia detto per la “pari dignità”.

Si potrà allora evocare il “nesso causale” tra la Motivazione di questa sentenza e la condotta imprevedente dei cittadini?

*Ad ogni modo, fino a che non si abbia a disposizione un metodo di previsione certa dei terremoti, con tanto maggior anticipo quanto più popolata sia la zona minacciata, la messa in sicurezza delle strutture pubbliche (ponti, acquedotti, ferrovie, linee elettriche) e degli edifici pubblici e privati è l'unica misura pratica da prendere che possa efficacemente proteggere gli abitanti di zone sismiche. Se il Giudice volesse dare un'occhiata alla legislazione USA vedrebbe, per quanto riguarda la prevenzione del rischio sismico, che le priorità sono la ricerca scientifica e la messa in sicurezza delle strutture e degli edifici, pubblici e privati. La frase chiave è "Earthquakes don't kill, Buildings do", cioè: "I terremoti non uccidono, sono gli edifici a uccidere".*

Ma scartando questa, quali altre forme di prevenzione (per definizione “prima del fatto”) esisterebbero? Come preannunciato, il Giudice indica a pagina 356/298 che “analisi del rischio” e “informazione alla popolazione” hanno pari dignità rispetto alla messa a norma di edifici e strutture. Questa affermazione

	<p>(bizzarra e potenzialmente pericolosa se presa sul serio per il futuro da privati ed amministrazioni locali), ha lo scopo di far credere che in un'incompleta (<b>secondo il Giudice</b>) analisi del rischio da parte della CGR ed in una difettosa informazione (<b>attribuita erroneamente e senza attenuanti dal Giudice alla CGR</b>) stanno le maggiori cause del decesso di un certo numero di vittime all'Aquila, rendendo così la CGR, <b>organo consultivo e propositivo</b>, più responsabile di chi non aveva provveduto a mettere gli edifici a norma, per quanto tali norme esistessero. E questo in un terremoto che in USA e Giappone avrebbe causato a dir molto cinque vittime.</p>
Continuazione della Motivazione e Dispositivo della Sentenza.	<p>Il Capo di Imputazione termina a pag. <b>8/VIII</b> della Motivazione (versione ufficiale) con le parole "In L'Aquila tra il 31.03.2009, data della riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e il 06.04.2009, data dell'evento", e qui si arresta anche il mio commento.</p> <p>Non ho le conoscenze necessarie per discutere il Dispositivo in sé. Posso solo dire che sulle - a mio parere - malferme basi da me discusse, il Giudice costruirà poi una pena severissima, concedendo attenuanti generiche (<b>p.906/751</b>), il che suona quasi derisorio, visto che il Giudice nel contempo alza di due anni la richiesta del PM ed interdice "in perpetuo" i pubblici uffici agli imputati (pena - se ho ben capito - non applicabile a casi come questo).</p> <p>Spero che il buonsenso alla fine prevalga.</p>